



**UFFICIO NAZIONALE
PER I PROBLEMI GIURIDICI**
della Conferenza Episcopale Italiana

Agenda della settimana

9 marzo 2021

Decreto Milleproroghe e concorso per i docenti di religione cattolica

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'1 marzo 2021 la Legge del 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe) recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Fra i contenuti del provvedimento, il Ministero è autorizzato a bandire il **concorso per i docenti di religione cattolica entro il 2021**.

Rinvio delle consultazioni elettorali

Nella seduta del 4 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021. Il testo dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Sono previste su due giornate (domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15) la disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto, nonché dello spoglio delle schede e dell'ordine dello scrutinio.

Privacy e pass vaccinali

Il Garante per la privacy in un comunicato dello scorso 1 marzo è intervenuto sulla questione, assai dibattuta nelle ultime settimane, dell'opportunità dei cosiddetti "pass vaccinali", ossia di soluzioni anche digitali che rispondano all'esigenza di condizionare l'accesso a determinati locali o la fruizione di alcuni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, palestre ecc.) all'informazione sullo stato vaccinale dell'interessato. Al riguardo, il Garante richiama l'attenzione sull'obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Infatti, i dati relativi allo stato vaccinale sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali.

Per questi motivi il Garante ritiene che il trattamento di questi dati a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi "debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l'interesse pubblico che si intende perseguire e l'interesse individuale alla riservatezza. In assenza di tale eventuale base giuridica normativa - sulla cui compatibilità con i principi stabiliti dal Regolamento Ue il Garante si riserva di pronunciarsi - l'utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo".

Cassazione e suono delle campane: il perdurare delle immissioni sonore cagiona gravi danni

Con sentenza n. 4836 del 23 febbraio scorso la II sez. Civile della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Genova del 2015, che aveva condannato il parroco della Chiesa di Santo Stefano e del Carmine di Lavagna a pagare 18mila euro di risarcimento ad una cittadina che si era rivolta alla giustizia sostenendo di essere stata danneggiata a causa della non tollerabilità delle immissioni sonore dovute al suono delle campane nell'abitazione della stessa provenienti dall'adiacente campanile delle chiese parrocchiali.

La Parrocchia e il Parroco anche in proprio avevano fatto ricorso alla Corte di cassazione basato su nove motivi tutti però ritenuti inammissibili. Fra questi, quello che investiva la questione relativa alla violazione dell'art. 2 del Concordato Stato-Chiesa Cattolica del 18.2.1984 e di norme costituzionali (artt. 7 e 19 Cost.). Ad avviso della Suprema corte il motivo non può essere accolto in quanto "La questione della rilevanza e dell'estensione della disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 121 del 1985 è stata già affrontata da questa Corte proprio con riguardo alla problematica delle immissioni e, quindi, delle limitazioni legali alla proprietà nei rapporti di vicinato".

Il condiviso e già enunciato principio è quello per cui "qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell'uso "iure privatorum" di beni soggetti, ex art. 831 cod. civ., alle norme del codice civile -in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano - la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all'osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall'art. 844 cod. civ. essendo esse idonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle

connesse alle finalità che la norma concordataria di cui all'art. 2 della legge n. 121 del 1985, in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute.

Integra una discriminazione fondata sul sesso il mancato rinnovo di un contratto a termine a una lavoratrice in stato di gravidanza: sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 5476/21 si è pronunciata su un caso di mancato rinnovo di un contratto a termine ad una lavoratrice che si trovava in stato di gravidanza. In particolare ha affermato che, a parità della situazione lavorativa della medesima rispetto ad altri lavoratori e delle esigenze di rinnovo da parte della P.A. del contratto in scadenza, esigenze manifestate attraverso il mantenimento in servizio degli altri lavoratori con contratti analoghi, il mancato rinnovo del contratto alla lavoratrice può essere significativo del fatto che sia stato riservato alla stessa un trattamento meno favorevole in ragione del suo stato di gravidanza. Tale fattispecie può quindi integrare una discriminazione basata sul sesso.